

Biblioteca popolare - Riassunto dell'anno 1913

OPERE

| | In sede | A domicilio | TOTALE |
|--|---------|-------------|--------|
| Giornali e Riviste (colonne 1-4) | 48636 | — | 48636 |
| Classici e Storia letteraria (colonna 5) . . | 2301 | 2833 | 5134 |
| Libri di lettura amena (colonne 6-8) . . . | 516 | 24775 | 25291 |
| » » infantile (colonna 9) | 236 | 7663 | 7899 |
| » Storia e Geografia (colonne 10-11) | 2479 | 10927 | 13406 |
| » Scienze ed Arti (colonne 12-13) | 2224 | 4031 | 6255 |
| TOTALE | 56392 | 50229 | 106621 |

Giorni in cui l'Istituto è rimasto aperto al pubblico 336.
Media giornaliera, letture 317,32.

LETTORI

| | UOMINI | | | DONNE | | | TOTALE |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|--------|
| | fino a 15 anni | fino a 30 anni | oltre | fino a 15 anni | fino a 30 anni | oltre | |
| Operai manuali | 139 | 4327 | 837 | 474 | 3118 | 304 | 9199 |
| Fattorini e Commessi . . | 1322 | 1146 | 303 | 46 | 237 | 50 | 3104 |
| Impiegati | — | 2992 | 955 | 2 | 2782 | 474 | 7205 |
| Studenti | 8329 | 9381 | — | 3075 | 3863 | — | 24648 |
| Esercenti e Professionisti . . | — | 278 | 214 | — | 198 | 46 | 736 |
| Benestanti (o da Casa) | — | 5 | 278 | 134 | 2950 | 1970 | 5337 |
| Lettori in sala . . | — | — | — | — | — | — | 56392 |
| TOTALE | 9790 | 18129 | 2587 | 3731 | 13148 | 2844 | 106621 |

L'istituto dei "Memoriali", in Bologna nel secolo XIII.

Ut malitia pereat, iustitia vigeat, iniquitas abeat, et veritas principetur.

(Memor., Amatoris de Butrio 1266)



U la istituzione di pubblici registri, i quali si possono considerare come i precedenti storici di altri istituti moderni quali la *registrazione* e la *trascrizione*, in quanto in essi dovevansi inscrivere ed annotare tutti gli atti giuridici fra privati, ha recentemente soffermata la propria indagine il prof. Ercole trattando di alcuni precedenti della trascrizione secondo la legislazione parmigiana anteriore alla codificazione (1). Da una poco nota e preziosa notizia degli statuti parmigiani del 1494, da la quale si rileva che la pratica di quella città aveva, nei secoli precedenti, e forse, nel secolo XIV, attuata la istituzione di pubblici registri in cui inscrivere ed annotare tutti gli atti giuridici fra privati, l'Ercole trae argomento per affermare che nel secolo XIV non mancano diretti accenni ad un *registro dei contratti*.

Pur aderendo alle conclusioni che il prof. Ercole presenta rispetto alla città di Parma, ci si consenta di osservare che la pratica della istituzione di pubblici registri si deve riconoscere affermata nei nostri comuni in tempi molto più remoti e primieramente in Bologna, nella città cioè che, come culla del rinnovamento della scienza del diritto, seppe costantemente tenere la preminenza nell'additare i nuovi orizzonti giuridici e nel costruire nuove istituzioni (2).

(1) ERCOLE F., *Di alcuni precedenti della trascrizione secondo la legislazione parmigiana anteriore alla codificazione*, estr. da *gli Studi in onore di Biagio Brugi*. Palermo, 1910.

(2) Basti ricordare l'istituzione del Podestà che da Bologna, ove appare per la prima volta, si propaga in tutti i Comuni medievali. (cfr. FRANCHINI, *Saggio di ricerche su l'istituto del Podestà nei comuni medievali*, Bologna, 1912).

*
*
*

È noto che l'antico istituto della *insinuatio* romana, si tramandò a traverso l'età medievale, al diritto comune medio, mantenendo pressochè intatta la sua natura giuridica, del tutto estranea ad ogni concetto di pubblicità nel senso tecnicamente preciso che oggi s'intende dare a questa parola (1).

La « *insinuatio* » infatti era una forma prescritta per garantire la serietà di un atto importante, quale ad esempio la *donazione* (2), per le conseguenze economiche cui poteva condurre od esporre il patrimonio familiare, escluso però nell'istituto *qualsiasi scopo di far conoscere ai terzi lo stato giuridico della proprietà immobiliare* (3).

Questa pratica, che aveva per fine di serbare memoria indistruggibile dell'atto passato (poichè le scritture puramente private potevano facilmente essere suscettive di smarrimento o di alterazione), non sembra perduta nell'epoca che segue lo scioglimento dell'Impero, come possiamo convincerci dai documenti del Marini, nei quali vediamo costantemente intervenire all'insinuazione colui che provoca l'atto e, rispetto ai contratti, constatiamo necessario il consenso dell'altra parte (4).

(1) ERCOLE, *Di alcuni precedenti della trascrizione* cit., pp. 7-8.

(2) SCHUPFER, *Delle donazioni nella storia del diritto italiano*, in *Ann. Giurispr. Ital.*, 1871, V, p. III, p. 84 e segg.

(3) La insinuazione giudiziaria romana consisteva in ciò: un negozio giuridico veniva concluso davanti alla curia della città od anche davanti alla cancelleria del governatore di una provincia e trascritto letteralmente nel protocollo del magistrato, del quale poi, ogni volta che fosse stato necessario, si davano copie autentiche agli interessati. Ciò si faceva spesso volontariamente e soltanto per dare ad un atto maggiore solennità o per procurarsene più sicura prova. Più tardi, in alcuni atti fu anche richiesto come forma particolare, segnatamente nelle donazioni, nella redazione dei testamenti, non che nell'apertura di essi (SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, trad. ital. di Vittorio Scialoja, Torino, 1900, vol. III, pp. 318-320).

(4) Cfr. SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio-evo*, Torino, 1854, vol. I, paragrafo 29. Rispetto alla Gallia vediamo dai formulari franchi ugualmente conservata detta pratica. Si veggia relativamente a questo punto RENAUD, *Recherches historiques sur la*

Epperò, anche in questa sua tradizione, la pratica dell'*insinuatio* conserva intatta la sua natura giuridica rimanendo ad essa del tutto estraneo il concetto di pubblicità tanto che, allorchè la ritroveremo fiorente nella legislazione statutaria, specialmente riguardo all'istituto della donazione (1), le riconosceremo lo stesso carattere e lo stesso antico scopo.

A lato della sopravvivenza di questa forma, dovuta alla tradizione romana, vediamo sorgere, frutto di un nuovo bisogno, una nuova istituzione, quella dei *memoriali*.

Di mano in mano che la ragione riflessiva prende terreno e d'altro canto la buona fede e la fiducia illanguidiscono, quello spirito di controllo e di sindacato che pervade ed investe tutte le manifestazioni della vita pubblica medievale, dopo il felice e spontaneo instaurarsi dei liberi comuni, si rivela e si insinua anche nella vita privata.

Alla redazione in iscritto dei negozi giuridici si vuole aggiunta la celebrazione innanzi a notai e la inserzione in appositi registri per conseguire la sicurezza della prova e la pubblicità.

Bologna fornisce l'esempio, anzi crea l'istituto de' *memoriali* (2)

formalité de l'enregistrement en France au M. A., in *Revue de légis. ancien. et mod.*, 1872, 233, 389, cfr. paragr. 325. Rispetto a Ravenna, il Marini ci dimostra come dovevano essere redatti gli atti e le formalità di cui risultava la loro insinuazione solenne fra gli atti municipali. (MARINI, *I papiri diplomatici*, Roma, 1805. Si veggia la ricostruzione che di siffatta procedura il Marini porge nelle note al doc. Nr. LXXXII e al doc. Nr. LXXXIII. Sulla redazione degli atti municipali si veggia quanto il Marini osserva nella nota I al doc. Nr. LXXXIV).

A nessun principio di pubblicità nel senso da noi dato a questa parola si accenna nel lavoro di P. S. LEICHT in *Dictum et imbreviatura* (estr. dal *Bullettino Senese di Storia Patria*, a. XVII, 1900, fasc. III. Altrettanto dicasi rispetto al nuovo studio del Ferrari su i formulari notarili dell'età bizantina. Cfr. FERRARI, *Formulari notarili inediti dell'età bizantina*, nel *Bullettino dell'Istituto storico italiano*, n. 33, 1913. Si veggano dello stesso autore *I documenti greci medievali di diritto privato dell'Italia meridionale e loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri greco-egizi*, Lipsia, Teubner, 1910. *Byzantisches Archiv.*, Heft 4, e SOLMI, *La formula della « Mancipatio » nei documenti piacentini del secolo VIII*, in *Archivio Storico Italiano*, disp. 4 del 1913.

(1) Rispetto alla legislazione statutaria parmigiana, si veggia ERCOLE, *Di alcuni precedenti della trascrizione* cit.

(2) GOZZADINI, *Cronaca di Ronzano e Memorie di Loderingo d'Andalò*, Bologna, 1851, p. 33.

per il quale, per prescrizione statutaria, i contratti che intervenivano fra i privati cittadini dovevano venire registrati in appositi registri detti *Liber memorialium* o *Memorialia communis*.

Questa registrazione era intesa a dare guarentigia agli atti contro le frodi e le alterazioni assai facili ad esercitarsi a danno degli analfabeti; e ciò è confermato dalla circostanza che alla registrazione interviene quasi sempre la parte principalmente interessata.

L'ordinamento nuovo, istituito per la prima volta in Bologna nel 1265, è dovuto a Loderingo d'Andalò e a Catalano Catalani, frati gaudenti bolognesi, i cui nomi però vivono anche oggi nella memoria degli uomini, più per la nota d'infamia onde li segnò Dante, che per gli umani e civili ordinamenti con i quali riformarono lo stato di Bologna quando nel 1265 fu a loro commesso, con podestà straordinaria, il reggimento della patria (1).

Tuttavia l'ufficio dei *Memoriali*, destinato ad evitare le frodi sempre più frequenti, è legato al loro nome (2) come può dimostrare il titolo del primo libro di essi così concepito:

« Hoc est memoriale testamentorum et ultimarum voluntatum
« etc. iusta formam ordinamentorum factorum per Dominum fratrem
« Lodorengum et Dominum fratrem Catellanum. Sub anno domini
« millesimo ducentesimo sexagesimo quinto indictione octava. Tem-
« pore regiminis Domini Guilelmi de Sexo potestatis Bononie et
« scriptum fuit dictum memoriale per me Nascimpacem notarium
« ad hoc officium deputatum ».

Riferiamo pertanto le disposizioni principali del nuovo ufficio.

La rubrica XLIII « *qualiter contractus et ultime voluntates*

(1) CARDUCCI, *Intorno ad alcune rime dei secoli XIII e XIV negli Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna*, Bologna, 1876.

(2) « MCCLXV. Offitium memorialium comunis Bononiae inventum fuit die primo mensis maii; et ordinatores ipsius officii fuerunt duo cives bononienses, videlicet: dominus Catellanus Guidonis dominae Hostiae de Catellanis, dominus frater Lodorengus de Andalò, milites et prudentes cives bononienses; quod fuit valde utile Bononiensibus ». Cfr. *Memoriale historicum de rebus bononiensium*, nella nuova edizione dei RR. II. SS., vol. XVIII, parte II, p. 16, riga 47, e segg.

« per notarios in memorialibus reducantur et qualiter ipsi notarii
« elligantur et qualiter ipsa memorialia fiant », degli Statuti di Bologna del 1265, assume per noi tanto maggior valore in quanto non solo la data coincide con quella della nuova istituzione dei memoriali, ma perchè lo Statuto stesso appare redatto dai medesimi autori dei Memoriali (1). Da essa intanto possiamo formarci un concetto esatto della ragione del nuovo istituto. È evidente che esso fu creato per evitare le frodi ed i falsi che frequentemente si compivano sugli instrumenti. Quindi ogni contraente veniva obbligato a presentarsi, nel giorno stesso del contratto o nel seguente, ad uno de' notai deputati al detto ufficio per notificargli e fargli scrivere ciò che contrattarono « super tali re, vel quantitate, vel
« facto, vel tali causa, vel super tali negotio, et talis notarius
« fecit instrumentum, presentibus talibus, et in tali loco, et in
« tali anno, indictione, et tali die mensis talis ».

Nel giorno stesso o nel seguente il notaio era obbligato a scrivere quanto gli era stato detto facendo notazione del giorno in cui aveva scritto.

La inosservanza per parte del notaio di talune di queste formalità importava una multa che poteva essere più grave « secundum
« qualitatem facti et negotii ».

Ma più grave era la sanzione rispetto alle parti in quanto che l'atto che non fosse stato scritto dagli appositi notai doveva ritenersi « cassum et nullius valoris, nec ex eo aliquid possit peti
« vel exigi » e colui che se ne fosse servito in giudizio incorreva in una multa di cento lire bolognesi. Gli stessi effetti si avevano per tutti i contratti, le confessioni stragiudiziali, le liberazioni, i patti, le convenzioni eccedenti la somma di venti lire bolognesi e per molti altri atti indicati nello Statuto.

(1) Cfr. *Statuti di Bologna dall'a. 1245 all'a. 1267*, pubblicati a cura di L. Frati nei *Monumenti storici pertinenti alle provincie delle Romagne*, serie I, *Statuti*, t. I-III, Bologna, 1869-1877. Si veggano gli *Statuta facta per dominos fratres Loderengum de Andalò et Catalanum Domini Guidonis Domini Hostie*, t. III, pp. 581 e segg. La rubrica che interessa il nostro argomento si trova a p. 625 e segg.

L'obbligo della registrazione era fatto anche a coloro che compivano atti di ultima volontà dovendo questi compiersi innanzi al notaio. Naturalmente le donne e gli infermi potevano farsi rappresentare « per legitimum procuratorem ad hoc constitutum ».

L'inosservanza di alcuna delle formalità sancite dallo Statuto importava che la manifestazione di volontà venisse considerata « cassa » et nullius valoris ipso iure nec ex ea aliquid possit peti ».

All'obbligo della registrazione degli atti di ultima volontà venne dato effetto retroattivo ingiungendosi a tutti coloro che « hinc retro » avessero fatto « aliquam ultimam voluntatem » di fare scrivere dagli appositi notari « quod condiderunt ultimam voluntatem et « nomen tabelionis et testium et locum et annos domini inditione » et diem. Alias sit cassa et vana ipso iure ipsa ultima voluntas ».

A scrivere tutti questi atti veniva eletto un notaro per quartiere od in un numero maggiore secondo la volontà dei frati Loderengo e Catellano e — nel caso che questi non vi fossero — secondo quanto piacesse ai frati minori o predicatori (!).

Questi notari, in numero di uno o di più, dovevano stare in ciascun giorno di sabato « in campo merchatì comunis ad scribendum predicta ».

Ma la ingerenza esclusiva e determinante dei frati si rileva ancora dal riscontrare che « si placuerit ipsis fratribus » uno o più notari stessero « super cambio civitatis ». Questi dovevano scrivere e redigere in atti gli instrumenti che avvenivano fra i mercanti e i cambiatori bolognesi e i mercanti e i cambiatori forestieri « de hiis solummodo que pertineant ad merchandiam et cambium » inter eos et ad mutuuum cum scolaribus contraendum ».

Di semestre in semestre delle scritture poi si doveva, a cura degli stessi notari, fare l'*exemplum*. Di questi *exempla* si facevano

(¹) Sul numero dei notari si veggia SCARABELLI L., *Relazione dell'importanza e dello stato degli Archivi bolognesi*, Bologna, 1874, p. 16, il quale osserva: « Aggiunse il Bonaini parere che questi ufficiali fossero quattro: veramente da principio furono due (per quel che si ha dai volumi esistenti), poi furono tre, più tardi quattro e più innanzi anche sei e fino otto ».

due volumi, dei quali l'uno veniva posto « in sacristia fratrum minorum » e l'altro « in sacristia fratrum predicatorum », mentre l'originale si doveva conservare « in armario » del Comune. Nel caso che sorgesse contestazione, si doveva ricorrere ai registri conservati presso i frati e ad essi si doveva credere. I frati poi non permettevano che alcuno potesse prendere visione degli atti se non alla presenza di due di essi e avevano la facoltà — sempre con la loro presenza — di permettere di vedere o leggere la copia degli atti o rilasciarne addirittura un *exemplum*.

I predetti notari erano del resto ufficiali dipendenti dal Comune, che corrispondeva loro un determinato salario.

Altre norme ed altre « solemnitates et formae » sono minutamente contenute negli statuti di Bologna nella rubrica indicata insieme all'elenco di altri molti atti che dovevano essere compiuti con speciali formalità (ad es.: instrumenta procurationum, et curatorem et actorie; instrumenta tutelarum, locationum possessionum datarum ad laborandum, scutiferorum sive servientum et discipulorum peritorum ad artes, etc. etc.).

*
* *

Dal sommario riassunto delle disposizioni relative all'ufficio dei *Memoriali*, ricavate dagli Statuti Bolognesi, possiamo intanto constatare come l'istituto sia ben distinto da quello dell'*insinuatio* di cui in precedenza abbiamo voluto di proposito ricordare gli elementi essenziali onde più vivaci ne risultassero le differenze sostanziali.

Non ostante che la considerazione di talune forme esteriori di entrambi gli istituti possa fare pensare a reminiscenze o addirittura ad affinità fra di essi, l'originalità dell'istituto bolognese si appalesa subito non appena si tenti di cogliere lo spirito che lo anima. Pur ammettendo che anche l'*insinuatio* romana si prefiggesse lo scopo di garantire la serietà degli atti, ravvisiamo l'istituto dei *memoriali* dominato da una ben più ampia applicazione di quello intento, fino ad elevarlo e convertirlo in un principio di pubblicità.

Oltre a ciò le differenze fra i due istituti sono profonde in quanto che mentre l'*insinuatio* — eccezion fatta per taluni casi in precedenza ricordati — era atto volontario, la registrazione degli atti nei memoriali per contro appare obbligatoria; ed obbligatoria per tutti gli atti tanto a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Quindi, anche ammettendo che la tradizione dell'*insinuatio* sia stata trasmessa da Ravenna alla Scuola giuridica di Bologna e di qui a la legislazione statutaria, crediamo di poter affermare che i *memoriali* più che riconnettersi alla tradizione romana od all'imitazione di istituti antecedenti, sono il portato di un nuovo bisogno alla cui soddisfazione non è da escludersi abbiano potuto contribuire, *ma solamente nelle forme esterne*, le reminiscenze del diritto romano, che lo studio bolognese richiamava a nuova vita!

L'istituto dei memoriali infatti contiene in sè elementi più che sufficienti per farlo ritenere come un notevole precedente del sistema odierno della pubblicità, concetto completamente estraneo alla *insinuatio* romana.

Di fronte al fatto che ogni contratto fra privati doveva, per acquistare validità, venire denunciato e registrato e di fronte alle reali conseguenze sulla validità delle contrattazioni compiute in uniformità di tale pratica giuridica, possiamo affermare la esistenza di un vero e proprio sistema di pubblicità riferentesi ad ogni specie di contrattazione contenuta in uno strumento o rogito notarile ⁽¹⁾! Potremmo chiederci se questa formalità particolare si uniformasse al concetto della pubblicità nel senso tecnicamente preciso che oggi si affida a questa parola, vale a dire se essa avesse di mira anche i terzi. Al quesito non esitiamo rispondere affermativamente poichè è evidente che le parole con le quali il notaro Amadore da Budrio, deplorando la mala fede dei suoi tempi ci tramanda

⁽¹⁾ Anche rispetto alla città di Parma non mancano diretti accenni ad un *registro dei contratti* come prova quello Stefano de Ghitonis « notarius et officialis registri contractuum » che appare in un documento parmigiano del 1359. (Cfr. ERCOLE. *La dote romana negli statuti di Parma*, negli *Atti della R. Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi*, Parma 1908, *Appendice*, nr. 11, p. 127).

la ragione del nuovo istituto, ci rivelano che lo scopo della nuova disposizione era la garanzia oltre che dei contraenti, dei terzi ⁽¹⁾.

A ciò si aggiunga il fatto che l'inadempimento della registrazione portava alla nullità dell'atto anche *inter partes*; quindi non era una semplice forma avente per effetto di rendere opponibile l'atto ai terzi, ma era una condizione necessaria alla giuridica esistenza dell'atto stesso.

Con ciò veniamo naturalmente ad escludere che i due atti di cui l'istituto risultava, e cioè la denuncia e la registrazione, abbiano avuto alcuno scopo fiscale ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Data l'importanza della questione crediamo utile riportare per esteso e nel suo testo genuino le parole del notaro Amadore da Budrio.

« ... Quia Bononia que mater est veritatis et iuris inhundantibus falsitatibus hominum « et malitia succrescente videbatur a rectitudinis limite deviare et in labyrinthum corruere « falsitatis inventus est per prudentes viros usus laudabiles scripturarum remedium et memorialium officium nuncupatum. Ut malitia pereat, iustitia vigeat, iniquitas abeat et veritas « principetur. Ideoque ne veritas secundum substantiam contractuum minuere vicissim et « ampliari inter aliquos sollempniter initorum alterari possit in posterum vel deperditionis « velamine occultari silicet futuris et presentibus absque suspicionis scrupulo semper appareat « et clareat manifesta et fides fidei testimonium inducet et confirmet et falsitas de Bononia « et eius finibus repellatur et rectitudo contractuum intemerata et immutabilis perseveret et ex « fide nata veritas in Bononia conservetur. Ego Amator quondam D. Petri de Butrio imperiali auctoritate notarius et nuncius comunis Bonon. ad hoc una cum D. Guezo Guiscardi « Bonaventura Homoboni et Iacobino Aldrovandini notariis memorialium officium deputatus « seguendo formam et mandatum per viros venerabiles et colendos Fratres Loterengum et « Catelanum ordinis gloriose Virginis Marie pro escludendis fraudibus et falsitatibus contractuum ad inventum infrascriptos contractus per ordinem registravi sub regimine D. Johannis « Canis honorabilis Bonon. Potestatis currente anno Domini Millesimo ducentesimo sexagesimo « sexto Indictione nona ». (Nei *Memor. Amatoris de Butrio* in *Archivio Notarile di Bologna*, si veggia anche GOZZADINI, *Cronaca di Ronzano e memorie di Loderingo d'Andalò* cit., pp. 165-166).

⁽²⁾ È noto che nell'epoca medioevale erano diffusi i censimenti di persone e di beni che si compivano non per lo scopo di creare un sistema di pubblicità dei diritti, ma unicamente per fornire una base di ripartizione d'imposte. Così la legislazione statutaria talvolta prescrive la iscrizione delle compre e delle vendite ispirandosi semplicemente ad uno scopo fiscale. Questo carattere fiscale di talune disposizioni contenute nella legislazione statutaria è stato messo in luce dal Luzzatti, il quale si sofferma specialmente su talune disposizioni degli Statuti di Moncalieri (*Ordinamenta* del 1322). Cfr. LUZZATTI I. I., *Della Trascrizione*, Torino 1889, vol. I, p. LXXIII. Anche in Firenze si aveva un registro dei contratti in cui dovevano essere insinuati e notati tutti i contratti, non per far conseguire loro un'efficacia



Dopo Bologna, ad imitazione di essa, l'istituzione dei *Memoriali* viene creata a Modena nel marzo del 1271 e con tutta probabilità per opera del *bolognese*, Nicola de Baçaleriis, il quale inaugura la serie dei Capitani del popolo di Modena (1).

Di altre città non consta con altrettanta precisione l'epoca in cui

maggioro o minore, ma per sottoporli ad una tassa. Su la gabella cui erano soggetti i contratti o certe determinate categorie di contratti, si cfr. ERCOLE, *Di alcuni precedenti della trascrizione cit.*, pp. 6-7 e BONOLIS, *Questioni di diritto internazionale in alcuni consigli inediti di Baldo*, p. 73 e segg. (Pisa 1908).

(1) La serie dei *Memoriali* modenesi comincia con il marzo del 1271. Essi così sono intitolati:

« In christi nomine. Anno eiusdem millesimo CCLXXI, Ind. quartadecima. Liber « Memorialium contractuum factorum in civitate Mutine et districtu, scriptorum per me « Symonen filium domini Thomasini de Testacalvariis notarium deputatum ad Memorialia « facienda et scribenda, tempore regiminis dominorum Scurte de Porta potestatis, et Nycholai « de Baçaleriis capitanei populi civitatis eiusdem ».

Come l'intitolazione sembra ormeggiare da vicino quella dei *memoriali* bolognesi, così le disposizioni contenute negli statuti modenesi non sembrano differire grandemente da quelli di Bologna. I notari deputati al *Memoriale* modenese erano quattro, gli stessi per l'uno e per l'altro esemplare, in guisa che ciascuno d'essi scriveva dell'atto che registrava, l'*autenticum* e l'*exemplum*. A simiglianza di quelle bolognesi le registrazioni degli atti appaiono, durante il secolo XIII e nella prima metà del secolo XIV, in regesto. La durata della carica dei notari era di sei mesi. L'ufficio del *Memoriale* è regolato dalla rubr. CXXXVIII del libro I (*De istrumentis ponendis in memorialibus comunis Mutine*) degli Statuti di Modena, i quali pur appartenendo all'anno 1327, rispecchiano evidentemente statuti ed istituzioni di anni lontani. Per essa qualunque contratto e testamento « in pecunia vel re « aliqua seu facto aliquo » del valore superiore alle 20 lire modenesi doveva venire inscritto dall'apposito notaro « deputato ad memorialia scribenda » nei memoriali del Comune, e ciò dietro sollecitazione del notaro redattore dell'istrumento, con intervento di almeno uno dei contraenti o di procuratore a ciò particolarmente costituito. Il termine per la presentazione era di due giorni se l'istrumento era stato fatto in città o nel territorio entro le fossa della città; di otto se « extra circhas in districtu Mutine ».

Il notaro deputato doveva subito scrivere nel libro dei memoriali « quod talis contraxit « simul nominando contrahentes, et super tali re vel qualitate vel facto vel tali causa vel « tali negocio et talis notarius fecit instrumentum presentibus talibus testibus, tali anno, indi- « ctione, die et loco » oltre all'indicazione del giorno nel quale scrisse alla presenza di almeno due testimoni.

A simiglianza dello Statuto di Bologna si prescrive che lo strumento che non fosse stato redatto secondo l'osservanza delle predette formalità si doveva considerare « cassum

l'uso dei memoriali di registrazione dei contratti sia stato introdotto e non è fuor del verosimile il ritenere che la diffusione, più tosto che la genesi de l'istituto, sia dovuta al consiglio di un podestà o di un capitano del popolo che altrove ne avessero constatata l'utilità d'ordine generale.

Comunque abbiamo creduto doveroso — specialmente di fronte al silenzio serbato rispetto a questa istituzione dagli storici del diritto (1) — mettere in luce l'importanza grandissima dei libri

« et vanum et nullius valoris nec ex eo aliquid peti possit vel exigi et si quis usus fuerit « in iudicio » veniva condannato ad una multa di cinquanta lire modenesi. Gli statuti di Modena dopo aver dato, a simiglianza di quelli di Bologna, l'elenco degli atti che potevano essere eccettuati dalla iscrizione nei memoriali, affermano che i quattro notari destinati a scrivere gli atti dovevano aver compiuto i trent'anni ed erano tenuti « stare continue ad « dictum officium suum exercendum ».

I registri dei Memoriali si tenevano in doppio esemplare, l'uno detto *autenticum*, l'altro *exemplum* depositandosi rispettivamente di semestre in semestre il primo « in sacristia fratrum predicatorum », il secondo « in scrineo librorum causarum » sito nel palazzo comunale. (Cfr. MARCHETTI, *Inventario dell'Archivio Notarile di Modena*, Prefazione, p. 2. Rocca S. Casciano, 1912. (estr. da G. Degli Azzi, *Gli Archivi*).

Dagli statuti riformati del 1327 ritroviamo che di poi l'*autenticum* doveva depositarsi anzi chè nella Sacristia dei frati Domenicani, in quella di S. Geminiano e l'*exemplum* anzi chè nello Scrigno dei Libri delle Cause, nella *Camera actorum* che sembra sia stato un archivio generale di deposito per tutti gli atti di pubblico e di privato interesse.

Ciascuno di detti registri si riteneva « pro memoriale Comunis Mutine » e a ciascuno si doveva prestar fede salvo il caso in cui la parte contro la quale si produceva, potesse provare il contrario « hostendendo contrarietatem vel veritatem scripturarum dictorum duorum « librorum, vel hostendendo quod in uno libro dictorum librorum cum reperiatur instru- « mentum scriptum esse, et positum, vel alio modo hostendendo quod preter et contra « formam statutorum Comunis Mutine sit positum et scriptum in memorialibus Comunis « Mutine, vel alio quocumque modo legitimo vellet probare contrarium ».

Agli istrumenti, ai precetti, agli atti di ultima volontà, e a qualunque altra scrittura posti nei memoriali del Comune, secondo il modo e la forma prescritta dallo Statuto, si doveva quindi affidare piena fede, « quemadmodum adhiberetur instrumento publico et autenticato ».

(1) È degno di nota osservare che anche il *Pertile*, dopo avere affermato che si istituirono pubblici ufficiali ai quali, sotto pena di nullità si dovevano presentare tutti i documenti notarili, affinché li copiassero nei loro registri, donde potessero quindi innanzi trarne copia ogni qual volta ne venissero richiesti, soggiunge di ritrovare questa istituzione primamente nel secolo XIV, nelle costituzioni del patriarca Marquando nelle terre friulane, prima del loro passaggio sotto la repubblica Veneta (PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Torino 1900, vol. VI, p. I, p. 414). Nella nota 29 riporta anzi le *Cost. Friul.* del 1366 per le quali è stabilito che si eleggano 6 vicedomini in diverse parti del Friuli, che, con l'assistenza di un notaro, devono scrivere in un registro ed autenticare tutti gli « instrumenta in publicam

dei *Memoriali*, i quali mentre ci riprovano la forza creatrice del sapere giuridico bolognese, ci gettano luce inattesa su istituzioni giuridiche odierne, mentre ci forniscono copia incredibile di notizie e documenti per la storia delle famiglie, della città, dell'economia, del costume ⁽¹⁾.

VITTORIO FRANCHINI

— ■ —

Nota sugli scultori del sarcofago di S. Domenico.



A questione sugli scultori del sarcofago di S. Domenico si basa principalmente sopra un passo della Cronaca del Convento di S. Caterina di Pisa ⁽²⁾, che per la poca chiara lezione ha dato luogo a varie interpretazioni ⁽³⁾. Or non è molto il professor Giovanni Poggi ha riscontrato il passo sul manoscritto

formam redacta » superiori a lire 40, testamenti, contratti, etc., senza di che non abbiano alcun valore. Indubbiamente anche al *Pertile* non era apparsa tutta l'importanza dell'istituzione bolognese che è ricordata di sfuggita là ove si parla della forma delle obbligazioni (PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., vol. IV, p. 469, n. 40). - Il *Luzzatti*, nei suoi « cenni storici » al compendio *Della Trascrizione*, ricorda l'istituzione in Modena nel 1316 della Camera degli Atti e dell'obbligo dei notai modenesi di scrivere il sunto dei rogiti nel libro dei memoriali, come sistema incompleto di pubblicità, non rilevando che l'istituzione già da tempo esisteva in Modena e molto tempo prima in *Bologna*. (LUZZATI, *Della Trascrizione*, cit., pp. LXXIV-LXXV).

⁽¹⁾ Che essi fornissero monumenti e documenti alla storia della lingua e massimamente della poesia italiana, dimostrò già brillantemente il *Carducci* (CARDUCCI, *Intorno ad alcune rime dei secoli XIII e XIV*, cit.). Giacchè i notai di Bologna, alleviavano la noia della compilazione trascrivendo su i fogli solenni dei memoriali latini, una canzone, o un sonetto o un serventese, e non senza arguzia, dopo certe promesse d'amore ed ammonizioni di prudenza verseggiate in persona di madonna, conchiudevano con la solita forma di registrazione: « *et sic dictae partes venerunt et scribi fecerunt* ».

⁽²⁾ Cfr. *Cronica antiqua Conventus sanctae Caterine de Pisis*, con annotazioni di F. Bonaini, in « *Arch. Storico Italiano* », Tomo VI, parte III, pag. 467. Firenze 1843.

⁽³⁾ Il Bertier (*Le Tombeau de Saint Dominique*, pag. 148) intese che l'arca fosse scolpita dai maestri di *Nicolò Pisano* e in particolare modo da Guglielmo associato nell'opera.

Il Padre Marchese (*Memorie del pittori, scultori e architetti dell'Ordine Domenicano*,

originale, e l'ha ripubblicato nel modo seguente: « *Frater Guilielmus, conversus, magister in sculptura peritus, multum laboravit in augmentando conventum. Hic, cum beati Dominici corpus sanctissimum in solemniori tumulo levaretur, quem sculserant magistri Nichole de Pisis policretice manus, sociatus dicto architectori, clam unam de costis sanctissimis de latere eius extorsit* » ⁽¹⁾. Con questa lezione, Nicolò Pisano ha il merito di aver scolpito l'urna; rimane, anche per il Poggi, a frate Guglielmo la parte di collaboratore nell'opera. Ora a me sembra che il cambiamento definitivo della lezione, che fa soggetto del verbo « *sculserant* » *le mani* di Nicola di Pisa, disgiungendo in modo assoluto la proposizione incidentale, che contiene l'accenno alla costruzione dell'arca, dal contesto del periodo, permetta di cambiare anche il riferimento ed il senso della proposizione che segue col verbo *sociatus*: in altri termini, io non riferisco più l'azione espressa dal verbo *sociatus* al fatto espresso dal verbo *sculserant*, ma la subordino al fatto espresso dal verbo della proposizione principale *extorsit*, ed interpreto: « Questi (Guglielmo), allorchè si collocava il corpo di S. Domenico nell'arca, che le mani policretiche di Nicola Pisano avevano scolpita, *essendosi accompagnato al detto*

libro I, cap. VII, pag. 72) giudicò la parte posteriore del monumento eseguita da Fra Guglielmo, ma sul disegno di Nicolò. Così Virgilio Davia (*Memorie storico-artistiche intorno all'arca di S. Domenico*, pag. 26; Bologna, 1838).

Il Supino (*Arte Pisana*, pag. 80; Firenze, Alinari 1904) osservò che non si poteva stabilire una differenza così netta tra la parte anteriore e quella posteriore, poichè il monumento doveva vedersi da ogni lato; credette il lavoro degli scultori più accomunato, lasciando a Nicolò la parte principale.

Da ultimo il Venturi (*Storia dell'Arte italiana*, vol. IV; *La scultura nel 300*, pagg. 49-51, Hoepli, Milano 1906) giudicando che il passo della cronaca non meritava troppa attenzione, essendo fonte tardiva, sul principio del 400 (ma in verità poggiando su di esso, perchè il nome di Guglielmo, se non fosse stato dato dalla cronaca, nessuno lo avrebbe mai tratto fuori) finì per assegnare a frate Guglielmo tutto il lavoro dell'arca.

⁽¹⁾ Cfr. G. Poggi *L'arca di S. Domenico in Bologna*, in Rosario, *Memorie Domenicane*, 1909, pag. 39-67. Anche il Brunelli, pur senza confrontare il manoscritto, aveva nel 1906 intuiva la ricostruzione del passo (Cfr. *Rassegna d'Arte*, 1906, fasc. 7°, pag. 111). Questa lezione, paleograficamente e logicamente sicura, non fu accettata dal Frey, ma gli ha risposto come si conveniva il Supino nella *Rivista d'Italia*, Gennaio 1912: « Una nuova edizione critica delle « *Vite* » del Vasari ».